



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 9819/2024 del 20/11/2024
Protocollo: 199118/2024
Titolario/Anno/Fascicolo: 10.11/2024/503
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA
Oggetto: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA UBICATA NEL COMUNE DI RHO (MI) - VIA SESIA 23.

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_76159_2024.pdf.p7m*
fde5e53cc73d9338e3b3400b55507e1bfa2c512dede483302151e380b83f278a

Allegato 1 *Allegatotecnico2024.pdf.p7m*
c16712eaa26a98ce8f30f4d1c082831e91893b96150f67fa8cc58cc287733e39

Allegato 2 *Planimetria.pdf.p7m*
2bf02479b28cf31831713b1d19b74dbd75122699f276fed176df6f5b18cba632

Allegato 3 *Prescrizionigeneralidaallegareagliattisempre.pdf*
c41bd8ffa2aff2d75c3777f0e6ff0132dc10c8e7d71edfe603c730fe75c7baf0

Allegato 4 *ParereATO.pdf.p7m*
71de825c902abdba3c3f344e77bd6716d0005ef829564d0e593890907291fb86



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 10.11/2024/503

Oggetto: Rinnovo con variante sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso la piattaforma ecologica ubicata nel comune di Rho (MI) - Via Sesia 23.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che in data 30/05/2024 (prot. n° 0092150), il Comune di Rho, con sede legale in Piazza Visconti 23, 20017 Rho (Mi), ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, istanza (CIP n° SAUR347422) di rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione ad R.G. n° 12350 del 4/12/2014, così come già modificata dalla successiva ad R.G. n° 11364/2016 del 14/12/2016, relativa alla piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani del comune di Rho, sita in via Sesia 23 Rho.

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003).

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06, che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- il Comune è titolare dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n° 12350 del 4/12/2014, così come già modificata dalla successiva ad R.G. n° 11364/2016 del 14/12/2016, ad oggetto: "Comune di Rho (MI). Autorizzazione della variante non sostanziale all'autorizzazione rilasciata alla piattaforma per la raccolta differenziata di via Sesia per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi. Art. 208 D.Lgs. 152/06.";
- il Comune di Rho ha constatato la necessità di aumentare di circa il 12% il volume dei rifiuti conferibili nell'impianto, rispetto a quanto già autorizzato con i provvedimenti citati al punto precedente, pertanto ha presentato l'istanza di variante di cui trattasi; nel dettaglio, le varianti rispetto alla precedente autorizzazione sono le seguenti:
 - a) ricalcolo delle superfici effettive dell'impianto (senza modifica delle stesse);
 - b) cambio dei mappali di riferimento in seguito all'accorpamento, avvenuto il 14/03/2024, dei precedenti mappali n° 319, 911 (parte), 680, 681 e 683 nell'unico mappale 1100 sempre dal foglio 40;
 - c) aumento di 30 m3, dei volumi conferibili di plastica dura, ingombranti ed imballaggi in plastica, e di 3 m3 di quelli degli indumenti smessi;
 - d) introduzione della raccolta dei rifiuti tessili diversi dagli indumenti per 5 m3 e degli imballaggi in legno per 30 m3 ;
 - e) introduzione dell'operazione D15 nella gestione dei rifiuti T/F;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi istruttori di:
 - ATS Città metropolitana di Milano in data del 14/11/2024 (prot. n° 194645), in cui viene comunicato che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione in oggetto non vengono ravvisati motivi ostativi;
 - l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 11/11/2024 (prot. n° 191772), in cui viene espresso parere favorevole con prescrizioni, che viene trasmesso con il documento tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura che si unisce al presente atto come allegato;
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336).

VERIFICATO che l'Impresa ha provveduto, in data 20/5/2024, al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a 3288,00

euro (ricevuta del versamento pervenuta il 30/05/2024 con prot. n° 92150).

DATO ATTO CHE l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il Comune di Rho deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n° 19461, in € 44473,15=.

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e nelle "Risultanze dell'istruttoria" acquisite nel corso dei procedimenti sopra richiamati che, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente.

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano.

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente.

FATTE SALVE le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

AUTORIZZA

il rinnovo con variante sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, dell'autorizzazione ad R.G. n° 12350 del 4/12/2014, così come già modificata dalla successiva ad R.G. n° 11364/2016 del 14/12/2016, relativa alla piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani del comune di Rho, sita in via Sesia 23, Rho, alle condizioni e prescrizioni riportate nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 14/11/2024 (prot. n° 194645);
- "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" di ATO Città metropolitana di Milano, pervenuto in data 11/11/2024 con prot. n° 191772;
- "Planimetria generale insediamento - Tav. n° 2 - variante settembre 2024" pervenuta in data 20/09/2024, con prot. n° 0156267;
- Estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 (prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1) contenente le prescrizioni generali ed i riferimenti normativi.

La presente autorizzazione è inoltre soggetta alle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

1. come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. N° 152/06, la presente autorizzazione ha validità decennale e la sua scadenza viene quindi fissata al 1/12/2034;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto e l'acquisizione/aggiornamento è a cura del soggetto autorizzato;
4. il Comune dovrà trasmettere, entro 30 gg dalla notifica del presente provvedimento, garanzia finanziaria, determinata in € 44473,15=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione (dieci anni) più uno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi tramite giroconto sul conto della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia n° 0060133, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione"; il beneficiario della garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA P.IVA 08911820960; lo svincolo della polizza precedente avverrà contestualmente all'accettazione della nuova.
5. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
6. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
7. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
8. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni;

2. il presente atto:

- è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

3. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea; il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Comune di Rho;
- A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
- Amiacque S.r.l. (PEC).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Paola Bracco

Fascicolo 10.11\2024\503

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Rinnovo con variante sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso la piattaforma ubicata nel comune di Rho (MI) - Via Sesia 23.

1. ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR347422
RAGIONE SOCIALE	Comune di Rho
C.F./P.IVA	00893240150
SEDE LEGALE	Piazza Visconti 23, 20017 Rho (Mi)

2. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Foglio catastale	n° 40
Mappale	n° 1100
UTM - WGS84 x	503.096,00
UTM - WGS84 y	5.039.890,00
Via/Piazza/Località	Sesia 23
Comune	Rho
Provincia	(MI)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza di rinnovo con variante sostanziale pervenuta il 30/05/2024 prot. c.m. n° 0092150.
- 3.2 Avvio del procedimento il 30/08/2024 (prot. n° 0143525).
- 3.3 Sospensioni del procedimento dal 30/08/2024 (prot. n° 0143525) all'11/11/2024 (prot. n° 0191772).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

L'impianto insiste su un'area censita nel NCTR (Nuovo Catasto terreni regionale) del Comune di Rho e risulta essere di proprietà del Comune di Rho, come si evince dalla visura catastale del 13/5/2024, inviata in allegato all'istanza.

- 5.1** L'impianto occupa una superficie complessiva di 6.644 m², di cui 1.514 m² al coperto (tettoie RUP, RAEE e zona scarico per gli utenti, 1.475 m², locale tecnico - gruppo antincendio 10 m² e guardiania 29 m²) e 5130 m² scoperti (4.382 m² di piazzali impermeabilizzati e 748 m² permeabili, a verde).

In particolare, la piattaforma è costituita da:

- 5.1.1** una superficie scoperta, impermeabilizzata e pavimentata in cls armato, utilizzata per l'accesso ed il transito, su una porzione limitata (circa 40 mq) della quale viene effettuata la messa in riserva di rifiuti urbani non pericolosi (tessuti e indumenti, vetro) in contenitori chiusi;
- 5.1.2** una superficie scoperta, impermeabilizzata e pavimentata in cls armato, posta a quota di 1,50 m al di sopra del piano del piazzale scoperto, utilizzata dagli utenti per lo scarico e il conferimento delle frazioni non pericolose dei rifiuti;
- 5.1.3** una superficie coperta da tettoia, impermeabilizzata e pavimentata in cls armato, ove trovano deposito in appositi contenitori le frazioni pericolose, non pericolose ed i Raee; non si tratta di un'area unica ma di 3 tettoie separate ognuna delle quali protegge diverse tipologie di rifiuto: quella a copertura dei rifiuti non pericolosi ha una dimensione di 825 m², quella al di sopra dei RUP di 80 m² e quella a protezione dei RAEE – Ragg. R1-R2-R3-R4 di 105 m²;
- 5.1.4** esiste inoltre un'ulteriore tettoia destinata a proteggere i contenitori sottratti all'utilizzo dell'utenza in quanto è stato raggiunto il limite massimo di capienza, in attesa di essere scaricati: ha anch'essa il fondo in cls armato, è indicata come 'tettoia di servizio' e copre una superficie complessiva 465 m²;
- 5.1.5** una struttura prefabbricata adibita ad uso ufficio e guardiania, dotata di servizi igienici, un locale tecnico, dove sono presenti le installazioni necessarie a garantire le adeguate prestazioni alla rete antincendio, e due pese carrabili;
- 5.1.6** l'area a verde perimetrale a ridosso della recinzione, assente solo in corrispondenza dei due cancelli di ingresso/uscita dall'impianto.

All'interno della piattaforma, in spazi contrassegnati con adeguata cartellonistica, i rifiuti sono stoccati distintamente in cassoni e contenitori idonei, senza procedere ad alcuna lavorazione sugli stessi. Il conferimento dei rifiuti viene effettuato direttamente dagli utenti della piattaforma percorrendo un percorso lungo il quale si trovano i cassoni ed i contenitori con precise indicazioni circa la tipologia di rifiuto che vi può essere conferita. La movimentazione dei rifiuti in uscita dall'impianto avviene invece con attrezzature idonee, specifiche per la singola tipologia del rifiuto. I rifiuti stoccati vengono quindi avviati, anche attraverso soggetti indicati dai Consorzi di filiera, ad altri impianti per le successive operazioni di smaltimento o recupero.

- 5.2** La destinazione urbanistica dell'area in oggetto, secondo quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Rho in data 11/4/2024, corrisponde a: "Aree per Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti" e, come precisato nel medesimo documento, risulta soggetta ai seguenti vincoli: "Aree a rischio archeologico" e "Aree con

vincolo di polizia idraulica- Fascia di rispetto del reticolo di bonifica secondario di competenza del Cosorzio Est Ticino Villoresi, estesa per 6 m dagli argini” che però non costituiscono elementi ostativi né sotto il profilo tecnico urbanistico né sotto quello ambientale in relazione alla presenza dell’impianto rifiuti di cui all’oggetto.

5.3 Le operazioni autorizzate presso il sito risultano essere:

R13 - messa in riserva dei rifiuti destinati a successive operazioni di recupero, svolte in impianti terzi autorizzati; tutti i rifiuti, sia in ingresso sia in uscita dall’impianto, sono detenuti in stoccaggio provvisorio ed avviati agli impianti esterni entro sei mesi dal loro ricevimento nell’impianto, fatta eccezione per quelli putrescibili il cui tempo di permanenza nell’impianto è limitato a pochi giorni;

D 15 - deposito preliminare dei rifiuti destinati a successive operazioni di smaltimento, svolte in impianti terzi autorizzati.

Le operazioni effettivamente eseguite all’interno dell’impianto ed i quantitativi massimi gestibili, suddivisi in base alle caratteristiche dei rifiuti ed al tipo di operazione eseguita, sono le seguenti:

- messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per complessivi 1103,5 m³;
- messa in riserva [R13] di rifiuti pericolosi per complessivi 72,5 m³;
- deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi per complessivi 123,5 m³;
- deposito preliminare [D15] di rifiuti pericolosi per complessivi 3 m³.

Si precisa che la somma di questi quantitativi risulta superiore al volume massimo di rifiuti che può essere presente contemporaneamente all’interno dell’impianto (pari a 1167 m³, come deducibile dalla sottostante tabella 5.5.1), in quanto i volumi relativi ai singoli rifiuti dotati di codice a specchio e/o per i quali siano state autorizzate entrambe le operazioni R13 e D15, vengono conteggiati per ognuna delle categorie di pertinenza sopraindicate.

5.4 L’impianto è autorizzato a ritirare e stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche, le limitazioni ed i quantitativi riportati nella seguente tabella, i rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, così come catalogati secondo la decisione della comunità europea n° 2014/955/CE, entrata in vigore in data 1 giugno 2015, e le sue successive modifiche ed integrazioni, recepite dall’allegato D ‘Elenco dei rifiuti’ della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, così come modificato dall’art. 35, allegato III, del D.L. 77 del 31/5/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Tabella 5.5.1 – Rifiuti in ingresso/uscita all’impianto ed aree di stoccaggio provvisorio

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)	Modalità di stoccaggio
			R13	D15		
Platea scoperta	Indumenti smessi	200110	X		5,00	2 contenitori chiusi da 2,5 m ³
	Rifiuti tessili	200111	X		5,00	2 contenitori chiusi da 2,5 m ³
	Imballaggi in vetro	150107	X		4,00	2 contenitori chiusi da 2 m ³
Tettoia 1	Scarti vegetali	200201	X		90,00	3 cassoni da 30

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)	Modalità di stoccaggio
			R13	D15		
						m ³
	Ferro ed altri metalli	200140	X		60,00	2 cassoni da 30 m ³
	Legno	200138	X		160,00	4 cassoni da 40 m ³
	Materiali inerti	170904	X		36,00	3 cassoni da 12 m ³
	Carta e cartone	200101	X		60,00	2 cassoni da 30 m ³
	Cartone	150101	X		60,00	2 cassoni da 30 m ³
	Pneumatici	160103	X		60,00	2 cassoni da 30 m ³
	Plastica dura	200139	X		60,00	2 cassoni da 30 m ³
	Rifiuti ingombranti	200307	X	X	120,00	4 cassoni da 30 m ³
	Rifiuti indifferenziati	200301	X		30,00	1 cassone
	Imballaggi in materiali misti	150106	X		90,00	3 cassoni da 30 m ³
	Imballaggi in plastica	150102	X		90,00	3 cassoni da 30 m ³
	Cartongesso	170802	X		12,00	1 cassone o big bags x un volume massimo di 12 m ³
	Vetro in lastre	200102	X		60,00	2 cassoni da 30 m ³
	Imballaggi in legno	150103	X		30,00	1 cassone
Tettoia RAEE	Frigoriferi/congelatori – Raee R.1	200123*	X		30,00	1 cassone
	Grandi bianchi – Raee R.2	200136	X		30,00	1 cassone
	Televisori e monitor – Raee R.3	200135*	X		30,00	1 cassone
	Componenti elettronici – Raee R.4	200136	X		30,00	1 cassone
Tettoia RUP	Lampade a scarica – raggr 5 Raee	200121*	X		2,00	2 contenitori di volumetria variabile per un totale massimo di 2 m ³
	Cartucce esauste di toner	080318 080317*	X		2,00	2 contenitori da 1 m ³

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)	Modalità di stoccaggio
			R13	D15		
	Batterie e pile	200134	X		2,00	2 contenitori da 1 m ³
	Prodotti e contenitori T/F	200127* 200128 150110*	X	X	3,00	3 contenitori da 1 m ³
	Bombolette spray	150111* 160504* 160505	X		2,00	2 contenitori da 1 m ³
	Oli minerali	200126*	X		0,50	1 cisterna da 500 l
	Oli vegetali	200125	X	X	0,50	1 cisterna da 500 l
	Farmaci scaduti	200132 200131*	X		2,00	2 contenitori da 1 m ³
	Accumulatori al Piombo	200133*	X		1,00	1 contenitore

Il volume complessivo di rifiuti che può essere presente contemporaneamente all'interno dell'impianto si ottiene sommando i valori della VI colonna della tabella ed ammonta dunque, come già precedentemente ricordato, a 1167 m³.

- 5.5** Poichè la quantità complessiva di rifiuti autorizzata in precedenza con l'autorizzazione ad R.G. n° 12350 del 4/12/2014, così come già modificata dalla successiva ad R.G. n° 11364/2016 del 14/12/2016, era di 1039 m³, prevedendo l'attuale variante un incremento complessivo di 128 m³, tale incremento risulta essere dell'ordine del 12,32% pertanto, essendo superiore al 10%, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.lgs. 152/06 e del Decreto Regionale 6907 del 25.07.2011, la variante si configura come sostanziale. Inoltre la variante richiesta prevede anche un incremento delle quantità di rifiuti pericolosi da gestire con l'operazione D15, fatto che, di per sé, si configura come variante sostanziale, sempre ai sensi delle norme sopra citate.

- 5.6** Breve descrizione dell'attività: la piattaforma in oggetto è adibita al solo stoccaggio provvisorio delle frazioni di rifiuti conferite da utenti residenti nel Comune di Rho, limitate esclusivamente a quelle previste dal regolamento comunale per la raccolta differenziata sul proprio territorio.

Si ricorda che le aziende presenti sul territorio comunale possono conferire liberamente nella piattaforma comunale, previa comunicazione di quanto indicato al comma 10 dell'art. 238 del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 116/2020 e dall'art. 14 della Legge 5/8/2022 n°118, (volontà o meno di conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico), esclusivamente rifiuti urbani così come definiti nell'allegato L -quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e solo nel caso in cui l'attività ricada in quelle contemplate nell'allegato L-quinquies, introdotto, come il precedente, dall'articolo 8, commi 7 ed 8 del decreto legislativo n° 116/2020.

E' comunque sempre possibile che il Comune stipuli con le aziende locali, eventualmente attraverso la società a cui è stato affidato il servizio rifiuti comunale, specifici contratti per il ritiro di altri tipi di rifiuti, configurantesi come rifiuti speciali, i quali però non potranno rientrare nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (se di tipologia diversa da questi ultimi), e dovranno essere computati separatamente dagli stessi nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune. Si ricorda inoltre che la raccolta di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico non è assoggettata al pagamento della

"tariffa" (Tari) la quale, per sua stessa definizione, si applica ai soli rifiuti urbani. Il corrispettivo per tale servizio deve pertanto essere stabilito nella convenzione da stipularsi tra il gestore del servizio e l'utente. In assenza di tali accordi, indicanti specificatamente sia la qualità sia la quantità (che deve essere compatibile con gli spazi disponibili, senza impedire il conferimento da parte degli utenti domestici) dei rifiuti conferibili, ed in mancanza dell'esplicita possibilità di conferire rifiuti speciali contenuta nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, tali rifiuti **NON possono essere conferiti nella piattaforma comunale, neppure se i loro CER di riferimento fossero inclusi nel presente allegato tecnico.** Il conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico può comunque sempre essere gestito attraverso il servizio di raccolta a domicilio, senza passaggio nell'impianto comunale per la raccolta dei rifiuti urbani e sarà, in tal caso, soggetto solo a quanto pattuito nel contratto di natura privatistica fra l'azienda e il Comune o l'azienda che gestisce il Servizio d'Igiene Ambientale per il comune stesso.

In merito al conferimento di rifiuti speciali nell'impianto comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 193 c. 7 del D.Lgs. 152/06, questo può essere effettuato, qualora siano verificate le condizioni indicate al punto precedente, senza la compilazione del formulario rifiuti solo nel caso in cui lo stesso avvenga per mezzo del produttore iniziale dei rifiuti, in modo occasionale e saltuario, ossia per non più di cinque volte l'anno e con una quantità giornaliera che non superi i trenta chilogrammi o i trenta litri. Al superamento dei valori sopra indicati o nel caso si tratti di rifiuti pericolosi, il conferimento presso l'impianto comunale potrà invece avvenire solo dietro compilazione e consegna dei formulari rifiuti (FIR). L'iscrizione, di chi conferisce, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 'trasporto conto proprio' è, ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06, invece sempre dovuta, anche nel caso in cui il conferimento possa avvenire senza FIR.

Qualora nei contenitori, autorizzati a ricevere due diversi codici C.E.R., indicanti uguale tipologia di rifiuto ma diversa origine, siano stati effettivamente inseriti rifiuti sia di origine domestica, per i quali non è prevista la compilazione di un formulario nè la registrazione in ingresso sui registri di carico e scarico, sia rifiuti speciali, che invece vanno sempre registrati, si ricorda che, al momento dell'uscita degli stessi dall'impianto, il carico dovrà essere accompagnato da un doppio formulario: uno riferito ai rifiuti speciali, il cui peso complessivo dovrà essere pari alla somma dei pesi di rifiuti speciali conferiti in piattaforma dopo l'ultimo svuotamento del contenitore, ed uno riferito ai rifiuti urbani, il cui peso sarà pari al peso netto del contenitore in uscita ridotto della quantità di rifiuti speciali precedentemente calcolata. Sul registro di carico e scarico, in corrispondenza dello scarico dei rifiuti speciali, dovranno inoltre essere indicati tutti i numeri progressivi dei FIR con cui i rifiuti in uscita sono entrati nell'impianto.

Il quantitativo dei rifiuti allontanati dall'impianto, indipendentemente dalla loro origine, va comunque sempre registrato sui registri di carico e scarico e può essere espresso sia in peso che in volume. Quest'ultima soluzione è sempre la preferibile qualora non sia disponibile, presso l'impianto di produzione iniziale, una pesa funzionante e revisionata, in quanto, a causa dell'estrema eterogeneità dei rifiuti e la conseguente impossibilità di determinare un peso specifico caratteristico, l'indicazione di un peso presunto può a volte dare adito a dubbi sulla correttezza della gestione dei rifiuti durante il trasporto, a causa della consistente differenza fra questo ed il peso verificato a destino.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 189 comma 3 del D.Lgs. 152/06, i Comuni sono tenuti a comunicare annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i dati relativi alla raccolta differenziata, suddividendo i pesi indicati fra rifiuti urbani, rifiuti speciali, raccolti a seguito di specifiche convenzioni, e rifiuti, suddivisi per tipologia di materiali, raccolti in attuazione degli accordi con i consorzi appositamente istituiti per il recupero dei rifiuti.

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

6.1 I rifiuti con codici EER non appartenenti alla famiglia dei rifiuti urbani (20.XX.XX), in assenza di una specifica voce all'interno del Regolamento Rifiuti comunale che ne consenta il con-

ferimento in piattaforma, nonché di una convenzione Comune – azienda insediata sul territorio del comune (cfr. punto 5.6), sono ammissibili nell’impianto in oggetto **solo ed unicamente se di provenienza domestica ed in assenza del corrispettivo codice 20.XX.XX**. Se il codice EER in questione non ricade nell’elenco dei codici ammissibili per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, indicato nell’allegato A della D.G.R. Regione Lombardia n° x/6511 del 21/4/2017, così come modificato dalla Deliberazione di Giunta regionale n° XI/3005 del 30/03/2020, i relativi quantitativi, ai fini della compilazione del MUD e dell’applicativo O.R.S.O., dovranno essere conteggiati unicamente per la determinazione della quantità complessiva di rifiuti prodotti dal Comune.

- 6.2** Per quanto riguarda i rifiuti inseriti nella tabella 5.5.1, identificabili con codici a specchio, si ricorda che l’allegato III della direttiva della Comunità Europea 2008/98 e l’allegato alla Decisione 2000/532 sempre della Comunità Europea, prescrivono che il detentore di un rifiuto con CER avente ‘codici a specchio’ e la cui composizione non sia nota ‘ab originem’, ha l’obbligo di determinare tale composizione, ricercando le sostanze che vi si potrebbero ragionevolmente trovare in grado di conferirgli carattere di pericolosità.

La decima sezione della Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 28/3/2019 ha inoltre sancito la necessità di bilanciare il principio di precauzione (per il quale un rifiuto con codice a specchio è pericoloso finché non viene dimostrato che non lo sia) e quello della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, per cui l’applicazione del metodo per determinare la non pericolosità di un rifiuto deve risultare opportuna e proporzionata all’effettivo grado di rischio della specifica situazione.

Data l’origine urbana dei rifiuti che vengono conferiti in piattaforma, si ritiene che l’omologa di ogni singolo cassone in uscita dall’impianto contenente rifiuti identificabili con codici a specchio, rientri nelle condizioni di cui al paragrafo precedente. Pertanto, ribadendo che l’onere di dimostrare la non pericolosità di un rifiuto spetta al suo detentore e che la classificazione va fatta prima che il rifiuto esca dall’impianto, al fine di avvalorare la decisione di utilizzare il solo codice non pericoloso per le voci “Legno” e “Batterie e pile” e per individuare quale delle due voci a specchio utilizzare al momento dello svuotamento dei contenitori di “Farmaci scaduti”, “Cartucce esauste di toner”, “Vernici” e “Bombolette spray”, si invita il titolare dell’autorizzazione a:

- a) effettuare una ricerca di mercato per individuare, per ognuno dei gruppi di rifiuto sopra indicati, quali sono le sostanze che possono conferire carattere di pericolosità al rifiuto, qual è la loro diffusione nei prodotti destinati all’utilizzo domestico e quali sono le caratteristiche di pericolosità che hanno (con riferimento alle classi indicate nell’allegato III della Direttiva CE 2008/98) in modo da avere un ‘back ground’ di riferimento da utilizzare in tutti i successivi atti di richiesta di rinnovo e/o variante dell’autorizzazione;
- b) registrare, conservare ed inoltrare a Città metropolitana i risultati analitici delle analisi che vengono effettuate periodicamente su specifiche tipologie di rifiuto, in modo da costruire un supporto analitico concreto a quanto potrà emergere dalla ricerca di cui al punto precedente;
- c) utilizzare sempre personale adeguatamente formato di presidio all’impianto, in grado di effettuare un primo immediato screening sui rifiuti conferiti, in modo da impedire, dall’origine, la presa in carico di materiale non conforme o con caratteristiche tali da rendere più alto il rischio che si tratti di rifiuti pericolosi.

- 6.3** Ai sensi dell'art. 188, comma 4, lettera a del D.lgs. 152/06, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti al servizio pubblico di raccolta. Pertanto la responsabilità della gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende locali si esaurisce, per queste ultime, alla consegna dei rifiuti presso la Piattaforma ecologica comunale. La responsabilità della gestione dei rifiuti in uscita dalla piattaforma ecologica, che devono sempre essere accompagnati dai formulari di identificazione rifiuto e sempre registrati sui registri di carico e scarico, ricade invece sul produttore degli stessi (che è il titolare dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto), fino a quando quest'ultimo entra in possesso della IV copia del formulario debitamente compilata dal gestore dell'impianto di conferimento dei rifiuti. Si ricorda tuttavia che l'articolo 188, comma 5, del D. Lgs. 152/06, così come modificato dal Decreto Legge 31/5/2021 n°77, convertito nella legge n° 108 del 29 luglio 2021, n°108, stabilisce che nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il deposito preliminare (D15), la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni, fino all'entrata in vigore del previsto decreto per la definizione delle modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché delle responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

Riassumendo, nel caso in cui **il produttore conferisca i propri rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di smaltimento intermedie D13, D14 e D15, trasferisce a questi ultimi anche la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti; in tutti gli altri casi di conferimento ad un impianto intermedio nel processo di trattamento del rifiuto, il produttore iniziale rimane responsabile del rifiuto da lui prodotto e dovrà pertanto farsi rilasciare dall'impianto intermedio un'attestazione di "avvio al recupero o smaltimento"**.

- 6.4** Si evidenzia inoltre che l'art. 198 del D.lgs. 152/2006, al comma 2-bis, così come modificato dal decreto legislativo n° 116 del 2020, dispone che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani ma che le stesse dovranno in seguito dimostrare di averli effettivamente avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; i quantitativi così dichiarati al Comune di residenza, entreranno a pieno titolo nei quantitativi di raccolta differenziata effettuata dal Comune in ogni anno solare e non potranno essere computati da quest'ultimo ai fini della determinazione della parte variabile della TARI. **Si invita pertanto il Comune, eventualmente per il tramite del gestore dell'impianto, ad organizzare una modalità di raccolta e gestione di tali dati, al fine di ottemperare a quanto previsto dal suddetto articolo di legge.**
- 6.5** Le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'allegata planimetria "Tav.2. - Planimetria generale insediamento, variante settembre 2024", mantenendo la separazione per tipologie omogenee; **all'interno delle singole aree individuate nella nella 1ª colonna della tabella 5.5.1, la posizione reciproca dei cassoni/contenitori può essere variata senza bisogno di autorizzazione**, per rispondere a specifiche esigenze logistico/gestionali, sempre mantenendo però aggiornata e ben visibile la cartellonistica che individua la tipologia di rifiuto da conferire nei singoli contenitori; non sono invece ammessi spostamenti fra un'area funzionale e l'altra. Lo spostamento di rifiuti all'interno di aree diverse ma con le stesse caratteristiche strutturali non è considerato mutamento di area funzionale.

- 6.6 Non devono essere effettuate operazioni di deposito né di carico/scarico di rifiuti su aree esterne non autorizzate.
- 6.7 L'avvio delle frazioni conferite agli impianti di destino finale dovrà avvenire con tempistiche atte ad evitare accumuli di rifiuti all'esterno dei rispettivi contenitori od aree di raccolta o di stoccare quantitativi superiori a quanto indicato in tabella 5.5.1.
- 6.8 Deve essere predisposto un piano di disinfestazione e derattizzazione con le indicazioni sulla periodicità di messa in opera dello stesso nonché sui prodotti utilizzati; gli interventi devono essere riportati **su apposito registro tenuto presso l'impianto**.
- 6.9 Devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante.
- 6.10 Il sistema antincendio dell'impianto (apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili) deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza, mediante l'effettuazione di controlli da parte di aziende certificate in materia, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla regolamentazione di settore.
- 6.11 **Presso le aree di deposito di R.U.P. e R.A.E.E. dovrà essere prevista la localizzazione di estintori adeguati** per l'intervento in caso di incendio.
- 6.12 Dovrà essere posta una cura particolare nella pulizia del centro e delle aree limitrofe, nonché nella gestione dei conferimenti e degli scarichi dei mezzi, in modo da limitare al massimo l'impatto sul tessuto urbano limitrofo.
- 6.13 Il deposito degli pneumatici deve essere sempre mantenuto al coperto/sotto idonea copertura, al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti.
- 6.14 Le aree a verde all'interno dell'impianto e quelle eventualmente previste a mitigazione ambientale all'esterno dell'area delimitata dalla recinzione, dovranno essere mantenute sgombre di materiali vari e rifiuti, ed in buono stato di manutenzione.
- 6.15 I rifiuti pericolosi ed in particolare gli accumulatori al pb e gli oli minerali, dovranno sempre essere stoccati per tipologie omogenee su superficie impermeabilizzata, in idonei contenitori posti al riparo dalle intemperie, e/o in contenitori chiudibili a tenuta.
- 6.16 L'eventuale rifiuto liquido sversato e/o percolato e/o l'acqua meteorica che dovesse interessare la superficie coperta della tettoia destinata allo stoccaggio dei RUP, non deve confluire in alcuna caditoia collegata al sistema di raccolta delle acque meteoriche ma dovrà essere smaltito distintamente come rifiuto pericoloso, previa analisi di conferma di detta pericolosità. A tal fine, la soletta dell'area RUP dovrà avere una pendenza tale da impedire la fuoriuscita di liquidi inquinanti dall'area stessa, convogliandoli in una caditoia collegata ad una vasca cieca da cui i liquidi verranno periodicamente aspirati ed allontanati come rifiuti. In alternativa, o in aggiunta, i contenitori destinati alla raccolta di rifiuti liquidi possono essere inseriti all'interno di una vasca di contenimento il cui volume, ai sensi del DDG Regione Lombardia n° 36 del 7/1/1998, deve essere pari a quello del contenitore, nel caso di vasca singola, o pari ad un terzo del volume complessivo in caso di vasca in comune per due o più contenitori.
- 6.17 Le frazioni R.A.E.E. dovranno essere stoccate per tipologie omogenee, secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. n.185/2007, ponendole senza danneggiarle sotto tettoia in contenitori o cassoni o fuori dalla tettoia ma in cassoni chiusi, su superficie impermeabilizzata, nel rispetto delle prescrizioni tipo contenute nel D.lgs. 14 marzo 2014, n.49.

6.18 Qualora la messa in sicurezza di eventuali frazioni di rifiuti rinvenute abbandonate sul territorio comunale avvenisse nel centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la stessa dovrà essere effettuata all'interno dei cassoni individuati per la frazione specifica o, in alternativa, mancando nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto il codice EER corrispondente, in contenitori/aree coperte espressamente individuate per il deposito temporaneo di questo tipo di rifiuti, in modo da evitare contaminazione dei luoghi e commistione con altri rifiuti. Non conoscendone la provenienza, nel caso di rifiuti identificabili con codici EER a specchio, ovvero che potrebbero essere sia pericolosi sia non pericolosi, questi dovranno essere sottoposti ad analisi chimiche che ne confermino o meno la pericolosità; i risultati di tali analisi ne consentiranno la corretta gestione finale, con il conferimento presso idonei impianti di trattamento o smaltimento.

6.19 Nel caso in cui venissero rinvenuti rifiuti metallici abbandonati sul territorio comunale per i quali sorgessero dubbi sulla natura domestica e/o sulle modalità di utilizzo degli stessi, prima di poter essere conferiti presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, sarà necessario verificare se gli stessi possano rientrare fra i prodotti semilavorati metallici ed i prodotti in metallo che devono essere oggetto di sorveglianza radiometrica in quanto potenzialmente sorgenti di radiazioni ionizzanti, elencati nell'allegato A del Decreto Legge n°17 del 1/3/2022, convertito in legge il 27/4/2022 col n°34 che, con la modifica dell'art. 72 del D.Lgs. 101 del 31/7/2020, al comma 4 stabilisce la fine del regime transitorio e la sostituzione dell'allegato XIX col suddetto allegato A.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 101 del 31/07/2020, chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni grafiche o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività, è tenuto a comunicarlo immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e che, ai sensi dell'art. 204, comma 4 del medesimo decreto, qualora il materiale di cui sopra sia ritrovato al di fuori dei confini di un'attività produttiva, l'onere della valutazione della dose di radioattività e della conseguente gestione del rifiuto è a carico dell'ARPA competente per il territorio.

6.20 Prescrizioni specifiche per la gestione del cartongesso:

- il conferimento potrà avvenire esclusivamente da parte di privati cittadini, in forma occasionale e per quantitativi massimi compatibili con la sola esecuzione di piccoli interventi eseguiti presso la propria civile abitazione;
- l'accettabilità del cartongesso, prodotto in quantità ridotte ed occasionali, dovrà essere espressamente indicata all'interno del regolamento locale d'igiene e/o consentita tramite specifica ordinanza e potrà avvenire solo in seguito a stipula di convenzione fra il Comune e l'azienda che gestisce la piattaforma;
- poiché per il cartongesso di meno recente produzione non può essere esclusa a priori la presenza di fibre di amianto, che renderebbero il rifiuto in uscita pericoloso, è necessario prevedere un limite massimo di stoccaggio oltre il quale effettuare un'analisi chimica del rifiuto, con la ricerca specifica delle di fibre di amianto; tale analisi non sarà necessaria qualora il cartongesso conferito sia costituito da pannelli inutilizzati di recente fabbricazione (che dovrà essere documentata), dato che la presenza di amianto all'interno del cartongesso è stata vietata a partire dall'anno 1992;
- in merito al punto precedente, per la gestione dei casi in cui sia stato rinvenuto amianto, il Comune dovrà di volta in volta definire una procedura specifica, che rispetti la normativa

sulla sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro e che tenga conto delle indicazioni ricevute dalla competente ATS di zona in seguito alla presentazione di uno specifico Piano di Lavoro sull'applicativo Ge.M.A., reperibile sul sito www.previmpresa.servizi.it/gema/, così come previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e dal Decreto del Direttore Generale Salute di Regione Lombardia n°1785 del 4/3/2014.

- 6.21** I materiali provenienti da raccolta di rifiuti abbandonati, qualora contenessero frazioni pericolose di chiara origine industriale, ai sensi della D.g.r. X/6511 del 21/4/2017, non potranno essere inclusi nel computo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata dal Comune.
- 6.22** In alternativa a quanto disposto dal precedente punto 6.22, in caso di dubbio sulle loro caratteristiche e/o la loro provenienza, od in assenza di un'area appositamente dedicata all'interno della piattaforma ecologica, i rifiuti abbandonati possono essere messi in sicurezza sul luogo di ritrovamento ed analizzati da parte della società che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti sul territorio comunale o da altra espressamente contattata all'uopo, per deciderne la destinazione (piattaforma comunale o impianto di conferimento finale).
- 6.23** L'accesso alla piattaforma da parte dei cittadini, di eventuali aziende convenzionate e degli operatori che si occupano della rimozione dei rifiuti dall'impianto, dovrà avvenire con tempi e modalità distinte, al fine di permetterne a tutti la fruizione in sicurezza.
- 6.24** Si ricorda che devono comunque essere osservate tutte le prescrizioni indicate nel R.L.I. (Regolamento locale d'igiene) e negli eventuali Manuali Tecnici allegati allo stesso, nonché puntualmente rispettate tutte le vigenti norme in materia di salute pubblica e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
- 6.25** Gli sfalci e le potature del verde ed i rifiuti organici dovranno essere tempestivamente avviati ai loro impianti di destino, al fine di evitare l'avvio in loco dei processi di decomposizione.
- 6.26** Lo stoccaggio in fase di trasbordo della frazione organica proveniente da raccolta differenziata sul territorio, dovrà avvenire in cassoni chiudibili a tenuta, per un periodo non superiore alle 72 ore e, solo in occasione di più giorni di festa contigui, in caso di chiusura degli impianti di recupero a cui gli stessi sono destinati, potrà verificarsi uno stazionamento superiore alle 72 ore; tale evenienza dovrà essere sempre segnalata sul registro di carico e scarico dell'impianto. Dal computo restano comunque sempre esclusi i giorni in cui è interdetta la circolazione.
- 6.27** I sistemi di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita, dovranno essere mantenuti efficienti e periodicamente certificati, al fine di permettere la corretta determinazione del peso degli stessi. Il libretto dove vengono registrati gli interventi e le certificazioni deve essere tenuto a disposizione nella documentazione presente in impianto.
- 6.28** Il sistema di gestione delle acque di dilavamento dell'impianto prevede lo scarico delle acque di seconda pioggia e di quelle provenienti dai pluviali direttamente su suolo, tramite pozzo perdente.
Ai sensi del Regolamento Regionale 4/2006, derivato dal disposto dell'art. 113 del D.lgs 152/06, lo scarico su/nel suolo delle acque meteoriche è soggetto ad autorizzazione quando ad essere scaricate sono le acque di prima pioggia o quelle di seconda pioggia nel caso sia stata riscontrata nelle stesse presenza di contaminazione.
Quest'ultima condizione implica la necessità di effettuare dei controlli sulle acque di seconda pioggia per accertarne le caratteristiche qualitative.

Viste le caratteristiche costruttive dell'impianto in oggetto (tutte le aree adibite ad ospitare rifiuti sono pavimentate ed impermeabilizzate), la tipologia prevalente dei rifiuti presenti al suo interno (rifiuti urbani), le modalità di gestione delle acque di pertinenza (acque nere e di prima pioggia scaricate in fognatura, acque di seconda pioggia scaricate su suolo solo dopo passaggio in vasca di decantazione e separazione prima/seconda pioggia), nonché il regime discontinuo dello scarico, che è legato esclusivamente agli agenti atmosferici, **le analisi delle acque scaricate su/nel suolo andranno effettuate:**

- entro 3 mesi dalla prima attivazione dello scarico stesso;
- ad ogni richiesta di rinnovo decennale dell'autorizzazione ad operare dell'impianto rifiuti;
- in caso di eventi accidentali che comportino il rischio effettivo di contaminazione delle acque di scarico,

ed inviate agli Enti competenti non appena disponibili. La data del campionamento dovrà essere comunicata ai medesimi Enti con congruo anticipo, al fine di consentire agli stessi di presidiare eventualmente al campionamento od di effettuare contro campioni di controllo atti a validare i risultati di parte.

Per quanto riguarda il protocollo analitico da applicare, il riferimento è la Tab. 4 dell' Allegato 5 alla Parte III del D.lgs 152/06, ad esclusione dei parametri n° 7, 8, 11, 13, 14, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36 e con l'aggiunta dei seguenti parametri, espressamente legati alla tipologia di attività: Grassi e oli animali/vegetali; Oli minerali ed idrocarburi di origine petrolifera persistente; Tensioattivi totali e Pesticidi totali.

Come indicato nel succitato allegato 5, il prelievo va effettuato in un punto immediatamente a monte dello scarico; tale punto deve venir attrezzato nel momento della realizzazione dell'infrastruttura di gestione delle acque di scolo, quindi appena prima del pozzo perdente.

La verifica analitica del terreno circostante i punti di scarico delle acque sul suolo va prevista solo nel caso in cui le analisi effettuate sulle acque abbiano evidenziato la presenza di contaminazione. In tal caso i parametri da ricercare saranno gli stessi riscontrati oltre i limiti di legge nelle acque, utilizzando come parametro di confronto quanto indicato nella tabella 1 dell'allegato 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06.

Il campionamento dovrà essere effettuato a valle topografica del punto di immissione dell'acqua nel suolo, appena al di sotto della base del filtro, ad una distanza di circa un metro dallo stesso in senso orizzontale.

- 6.29** Per quanto riguarda le modalità costruttive dei pozzi perdenti, si ricorda che, ai sensi delle norme tecniche di cui alla Deliberazione CITAI (Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento) – allegato 5 – punti 5 e 7, “la distanza tra il fondo della trincea di sub irrigazione/pozzo perdente ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore a 1 metro”.

Si deve inoltre sempre far riferimento anche alle norme dei singoli regolamenti comunali.

- 6.30** Al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e, più in generale, per rafforzare le forme di prevenzione allo svilupparsi degli incendi, si raccomanda l'adozione, da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (ad esempio servizi di videosorveglianza e guardiania, anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. n° 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.) della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene i riferimenti normativi e le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

7.1 Si ricorda di seguito che, per garantire la sicurezza e la corretta operatività dell'impianto, nonché ai fini di consentire una più rapida ed accurata verifica dello stesso da parte degli Organi di Controllo, i documenti di seguito elencati devono sempre essere obbligatoriamente presenti in impianto:

- autorizzazione completa anche dell'allegato di ATO e dell'eventuale dichiarazione di fine lavori per gli adeguamenti strutturali richiesti dallo stesso e realizzati dopo il rilascio dell'autorizzazione;
- piano di emergenza interno consegnato in Prefettura;
- planimetria che riporti ubicazione rifiuti, sottoservizi per la gestione delle acque e presidi antincendio;
- nominativo, riferimenti e modulo di accettazione dell'incarico del direttore tecnico;
- registro riportante l'effettuazione delle campagne di derattizzazione e disinfestazione;
- registro manutentivo della pesa (qualora quest'ultima sia presente e funzionante).

LA RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

La Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

La Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Paola Bracco



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2024\18

**Spettabile: Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche**
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano

Oggetto: Comune di Rho - Istanza di rinnovo e contestuale Variante Sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la Piattaforma ecologica per la raccolta differenziata di R.S.U. ubicata nel Comune di Rho (MI), in via Sesia n. 23. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza in oggetto presentata dal Comune di Rho in data 30.05.2024 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 02.09.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 9648) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, integrata in data 23.09.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 10424), concernente la richiesta di rinnovo e contestuale variante sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia per l'insediamento produttivo ubicato nel Comune di Rho (MI), in Via Sesia n. 23.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti la variante sostanziale del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 20.05.2024 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 14.10.2024 (Cod. Procedimento: case 05019072 - parere 025319), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 25.09.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 10636) e pervenuto in data 15.10.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 11485).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante nell'Autorizzazione Unica ex Art. 208 del D.Lgs 152/2006, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a tutti gli effetti l'allegato tecnico del 27.11.2014 (Prot. Uff. Ambito n. 13480), a far data dall'avvenuta notifica della modifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Città
Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Rocco Cillis

*Responsabile dell'istruttoria e dell'Ufficio Controlli Progetti/Cantieri: Ing. Davide Donzella
tel. 02/710493.16 e-mail: d.donzella@atocittametropolitanadimilano.it*

Fascicolo 6.3\2024\18

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	COMUNE DI RHO
Indirizzo Sede Legale	RHO (MI) - PIAZZA VISCONTI N. 23
Indirizzo Impianto	RHO (MI) - VIA SESIA N. 23
Attività	<i>Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata R.S.U.</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Andrea Orlandi in qualità di Sindaco pro-tempore

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

SI DÀ ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITÀ

1.1. L'attività svolta all'interno dell'insediamento consiste in una piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L'impianto è attivo 365 giorni/anno per 8 ore/giorno e nell'attività sono impiegati n. 3 addetti.

L'insediamento produttivo presenta una superficie totale pari a 6664 mq, così suddivisa:

- superfici scoperte impermeabilizzate 4382 mq, interamente soggette al R.R. 4/2006;
- superfici coperture 1514 mq;
- superfici drenanti 748 mq.

1.2. Con la presente istanza il Comune richiede la variante sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in quanto apporterà le seguenti modifiche:

- Effettuare l'operazione D15 anche su alcune frazioni classificate come "rifiuti pericolosi".
- Incrementare il quantitativo complessivo dei rifiuti in stoccaggio all'interno dell'insediamento, prevedendo un aumento pari circa al 14% rispetto a quanto attualmente autorizzato;
- Riposizionare alcune delle frazioni in stoccaggio nell'insediamento;
- Inserimento di nuovi codici EER nell'elenco dei rifiuti gestiti dal centro di raccolta.

Il Comune dichiara inoltre che non è prevista alcuna variante dal punto di vista strutturale e/o impiantistico e non è previsto alcun intervento edilizio sull'insediamento, comprese la

realizzazione di nuove pavimentazioni o la modifica della rete di fognatura.

1.3. Dalla planimetria allegata all'istanza, “*Tavola n. 02*” avente ad oggetto “*Planimetria generale insediamento*” datata settembre 2024 risulta pertanto il sotto riportato **STATO DI FATTO** nel quale si evince che la piattaforma ecologica presenta un unico punto di scarico, indicato col codice S1, nella pubblica fognatura di Via Sesia, che risulta costituito da:

- acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali di pertinenza dell'attività; le acque meteoriche vengono raccolte, tramite opportuna pendenza della pavimentazione, da apposite caditoie e canalette, e successivamente convogliate tramite una rete di tubazioni interrata ad un pozzetto separatore di prima e seconda pioggia. Tale pozzetto è collegato in uscita ad una vasca di raccolta per le acque di prima pioggia, del volume di 35 mc. All'interno della vasca di prima pioggia è presente una pompa di rilancio temporizzata che si attiva dopo 96 ore dall'evento meteorico e scarica le prime piogge in pubblica fognatura con una portata di 1 l/s, previo passaggio dapprima attraverso un impianto di trattamento costituito da dissabbiatore e disoleatore e successivamente da un pozzetto di campionamento dedicato, da un pozzetto di prelievo generale finale e da un manufatto ISB. Le acque di seconda pioggia sono invece disperse localmente, senza alcun tipo di trattamento, tramite una batteria costituita da n. 5 pozzi perdenti. La batteria di n. 5 pozzi perdenti dedicata allo smaltimento delle acque meteoriche di seconda pioggia è ubicata esternamente all'insediamento produttivo, nell'area compresa tra il confine di proprietà e l'adiacente corpo idrico superficiale. Alla batteria di pozzi perdenti risultano collegati rispettivamente sul lato sinistro n. 2 pozzetti di ispezione e sul lato destro n. 3 manufatti definiti come “pozzetti senza fondo rete acque meteoriche”.
- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici che vengono recapitate nella rete fognaria pubblica senza alcun trattamento depurativo previo passaggio in pozzetto di prelievo finale e manufatto ISB.

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture sono invece raccolte da un insieme di reti tra loro separate che scaricano localmente in pozzo perdente, senza alcun tipo di trattamento e senza passare da pozzetti di campionamento, secondo il seguente schema:

- Copertura guardiania e tettoia RUP: n. 1 pozzo perdente;
- Tettoia RAEE: n. 1 pozzo perdente;
- Tettoia di servizio, ubicata lungo il confine di proprietà sul lato opposto agli ingressi carrai “A” e “B”: n. 4 pozzi perdenti, tra loro separati, e posizionati sul lato lungo della tettoia;
- Tettoie ripiano conferimento utenti: n. 2 pozzi perdenti, tra loro separati, uno asservito alla tettoia di destra e uno a quella di sinistra.

Il Comune dichiara altresì che presso il sito non vengono generati reflui di tipo industriale.

1.4. L'approvvigionamento idrico dichiarato è pari a 50 mc/anno, avviene da pubblico acquedotto tramite un unico punto di fornitura ed è utilizzato esclusivamente a scopi domestici.

- 1.5. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata “*Tavola n. 02*” avente ad oggetto “*Planimetria generale insediamento*” datata settembre 2024.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da CAP Evolution S.r.l. - Gruppo CAP Holding S.p.A. con nota del 14.10.2024 (Cod. Procedimento: case 05019072 - parere 025319), trasmesso all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 15.10.2024 (Prot. Uff. Ambito n. 11485), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

- “[...] *La rete di fognatura interna non risulta conforme alle disposizioni:*
 - *dell’art. 44 del “Regolamento del servizio idrico integrato” il quale prevede che le reti di fognatura interna agli insediamenti a qualsiasi uso destinati debbano essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgano separatamente le acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali. A fronte dello stato di fatto dell’insediamento, sebbene la rete di fognatura interna non risulti separata per tipologia di reflui, così come stabilito dall’art. 44 del “Regolamento del servizio idrico integrato”, rilevato che comunque viene adeguatamente garantita la possibilità di campionamento dei reflui industriali (e/o) delle acque meteoriche per gli aspetti di interesse di questo Ufficio, considerato che la rete fognaria nella quale vengono recapitati i reflui è di tipo misto, non ricorre la necessità di prescrivere l’adeguamento della rete di fognatura della ditta.*
 - *dell’art. 47 del “Regolamento del servizio idrico integrato”, il quale prevede che, negli insediamenti da cui derivino scarichi di reflui industriali, acque reflue assimilate, acque meteoriche soggette alla regolamentazione di cui al R.R. n° 4/06 tutti gli scarichi della ditta siano separatamente campionabili e che sia campionabile ogni allacciamento alla rete fognaria pubblica immediatamente a monte della cameretta di ispezione del tipo B.S.I. prima del recapito locale delle acque meteoriche ed immediatamente a valle del sistema di trattamento, se presente. Inoltre, i pozzetti di campionamento dovranno avere le caratteristiche di cui all’Allegato 3 del citato Regolamento.*
- *Dovranno quindi essere installati pozzetti di campionamento sulle seguenti linee di scarico:*
 - *acque meteoriche di seconda pioggia, immediatamente a valle del pozzetto separatore; [...]*
- *In relazione alla normativa vigente ed al “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, per quanto rilevabile dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata, nonché in relazione alle verifiche effettuate si dà atto che l’attività della ditta è compresa nell’elenco delle attività di cui all’art.3, comma 1 lettera (b) del Regolamento Regionale n. 04/2006.*

- *Il sito in esame non rientra in una zona di rispetto di acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.*
- *Alla luce dei dichiarati volumi inviati in pubblica fognatura, dei trattamenti che le acque reflue subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria, lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura si ritiene compatibile con le caratteristiche delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Pero cui sono collettati i reflui scaricati dalla ditta fermo restando il rispetto, in ogni momento e costantemente, dei limiti stabiliti dall'Autorità Competente ovvero dei limiti previsti dalla normativa vigente.*
- *Ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 107 le acque reflue scaricate nella rete fognaria dovranno rispettare in ogni istante e costantemente i limiti stabiliti dall'Autorità competente indicati nell'art. 57 comma 10 del "Regolamento del servizio idrico integrato".*

- 2.2. Il Comune di Rho è autorizzato a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti dei piazzali della piattaforma ecologica ubicata in Via Sesia n. 23 nel Comune di Rho (MI).
- 2.3. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico S1, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto n. 3.1 deve essere conforme - in ogni istante - ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "Regolamento del servizio idrico integrato".**
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.

3.4. Il Gestore dell’Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.

In particolare, dovrà essere installato, qualora non fosse già presente, entro 180 giorni dalla notifica dell’Autorizzazione Unica, apposito pozzetto di campionamento sulla linea delle acque meteoriche di seconda pioggia, immediatamente a valle del pozzetto separatore.

Entro il medesimo termine, l’Impresa dovrà trasmettere all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e al Gestore CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. opportuna documentazione tecnica e fotografica comprovante l’avvenuta installazione del suddetto pozzetto.

Si ricorda che i pozzetti devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento Locale d’Igiene e dal “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” (apertura di almeno cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).

3.5. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell’ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell’evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.

3.6. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l’inquinamento delle acque. L’Impresa deve altresì mantenere libero l’accesso ai pozzetti di campionamento e/o ispezione al fine di garantire l’accessibilità e la campionabilità delle acque reflue.

3.7. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.

3.8. Il Gestore dell’Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

3.9. Il Gestore dell’Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell’impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei

controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.

- 3.10. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e a CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.11. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. Fatto salvo quanto prescritto al p.to n. 3.12, in alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore CAP Evolution S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.12. Entro 6 mesi dal ricevimento dell'Autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà trasmettere per la necessaria approvazione, all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ed al Gestore CAP Evolution S.r.l. – Gruppo Cap Holding S.p.A., un progetto finalizzato all'installazione dei misuratori di portata prevedendo per tutti gli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia che recapitano in rete fognaria idonei strumenti per la misura della portata scaricata che devono essere preferibilmente di tipo meccanico (es. tipo Woltmann). In alternativa, possono essere autorizzati contatori di tipo elettromagnetico e in tal caso dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento e/o di sistemi di registrazione della portata. Tenuto conto della tipologia dei sopraccitati misuratori di portata, il funzionamento della condotta di scarico, in cui sono inseriti tali contatori, deve essere in pressione o ricondotto allo schema indicato in allegato 7 al Regolamento del SII.
In alternativa qualora non fosse possibile realizzare quanto sopra, il Comune dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità.
- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e a CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A..
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Nel caso di modifiche degli assetti societari che comportino il trasferimento della sede, modifiche della ragione o denominazione sociale, del rappresentante di impresa individuato come titolare dello scarico, nonché ogni altra modifica societaria che abbia effetti sull'autorizzazione, impegna l'impresa a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito nonché ad avanzare – per i casi ex lege previsti - idonea istanza di voltura della presente autorizzazione alla Città Metropolitana di Milano in qualità di autorità competente al rilascio del titolo.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – “*Tavola n. 02*” avente ad oggetto “*Planimetria generale insediamento*” datata settembre 2024 – devono essere tenuti a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 4.3. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Rho (MI) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


Responsabile del Procedimento e Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile dell'istruttoria e dell'Ufficio Controlli Progetti/Cantieri: Ing. Davide Donzella
tel. 02/710493.16 e-mail: d.donzella@atocittametropolitanadimilano.it

Rif. Planimetria	Tipologia	CER	Classificazione	Volume totale (mc)	Operazione
1	Sfaldi del verde	200201	NP	90	R13
2	Carta/cartone	200101	NP	60	R13
3	Plastica (non imballaggio)	200139	NP	60	R13
4	Pneumatici	160103	NP	60	R13
5	Inerti	170904	NP	36	R13
6	Cartongesso	170802	NP	12	R13
7	Ingombranti	200307	NP	120	R13-D15
8	Legno	200138	NP	160	R13
9	Vetro	200102	NP	60	R13
10	Metalli	200140	NP	60	R13
11	Cartone	150101	NP	60	R13
12	Imballaggi in plastica	150102	NP	90	R13
13	Imballaggi in legno	150103	NP	30	R13
14	Imballaggi in materiali misti	150106	NP	90	R13
15	Rifiuti indifferenziati	200301	NP	30	R13
16	Neon lampade a scarica (R5)	200121*	P	2	R13
17	Pile	200134	NP	2	R13
18	Batterie al piombo	200133*	P	1	R13
19	Toner	080318 - 080317*	NP-P	2	R13
20	Farmaci	200131* - 200132	NP-P	2	R13
21	Vernici	150110* - 200127* - 200128	NP-P	3	R13-D15
22	Bombolette spray	150111* - 160504* - 160505	NP-P	2	R13
23	Olio minerale	200126*	P	0,5	R13
24	Olio vegetale	200125	NP	0,5	R13-D15
25	Componenti elettronici (R4)	200136	NP	30	R13
26	Frigoriferi/frigocongelatori (R1)	200123*	P	30	R13
27	Grandi bianchi (R2)	200136	NP	30	R13
28	Televisori-monitor (R3)	200135*	P	30	R13
29	Indumenti smessi	200110	NP	5	R13
30	Prodotti tessili	200111	NP	5	R13
31	Vetro	150107	NP	4	R13



Area adibite al conferimento dell'utenza
 Area cassoni in attesa di asportazione/svuotamento



PRESIDI ANTINCENDIO

- IDRANTE SOPRASUOLO UNI 45 CON ANNESSA MANICHETTA
- IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 45 CON ANNESSA MANICHETTA
- ATTACCO AUTOPOMPA PER V.V.F.
- I IDRANTE A COLONNA DINO CON DOPIO ATTACCO UNITO PER RIFORMAZIONE MEZZI VVF
- E ESTINTORE

RETE FOGNATURA

- RETE ACQUE NERE
- RETE ACQUE METEORICHE COPERTURE
- RETE ACQUE METEORICHE PIAZZALE
- TUBAZIONE IN PVC DRENANTE Ø300
- D POZZETTO PER SIFONE FIRENZE
- D POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI
- D IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- D POZZO PERDENTE
- D POZZETTO D'ISPEZIONE
- D POZZETTO SEPARAZIONE PRIMA/SECONDA PIOGGIA
- D FLUVIALE CON POZZETTO
- D POZZETTO SENZA FONDO RETE ACQUE METEORICHE
- D CADITOIE E GRIGLIE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALE

20 metri

COMITENTE: COMUNE DI RHO
Piazza Visconti, 23
20017 Rho (MI)

INTERVENTO: PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
IN RHO (MI) VIA SESIA

ELABORATO: PLANIMETRIA GENERALE INSEDIAMENTO

TAVOLA N. 02	SCALA 1:200	DATA MAGGIO 2024	VARIANTI SETTEMBRE 2024
--------------	-------------	------------------	-------------------------

IL GESTORE: A.Se.R S.p.A. - AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE
Via Martiri della Libertà, 4
20017 Rho (MI) - Italy
Telefono: (+39) 02.9398991 Email: tecnico@aserpa.net PEC: tecnico@pec.aserpa.net

IL TECNICO: Ing. PIER LUIGI COMERIO
Via XXIX Maggio, 9 - 20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331-546951 / Fax. 0331-452948
e-mail: studio-comerio@studio-comerio.it

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

- operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
 20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
 21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
 22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
 24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
 25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
 26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
 27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.